DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 01

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Versione in vigore dal 20 agosto 1996, non più in vigore dal 17 aprile 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia
Estremi	Decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-di-ufficiali/art-01/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it